

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. BLASI Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

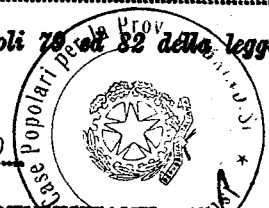
Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/D del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 6.660 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



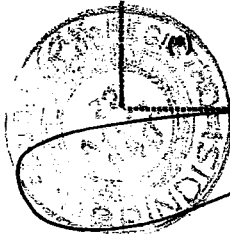
I DENUNZIANTE (3)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 9 AGO. 1960 al N. 528
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dittatore di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. BLASI Diomede

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/D del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.660 mensili anticipato

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Sott. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1727

col. foglio registro Anni prima, ed esatte lire Centocinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovane Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni (fra essi e denunzianti (3) ed il

Sig. Blasi Diomede

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/8 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 6.660 mensili anticipate 499.00

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

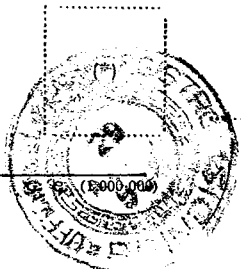
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addì 29-8-1958 al N. 1597

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1597

*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando fa denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dinora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Stg. BLASI DIOMEDE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/4 del 11° lotto
OSTUNI
di Case Popolari nel Comune di

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7750 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1056 31680

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comp. Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 19 al N. 2855

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Cinquecento e 4

(*) Bollo a calendario.

IL CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

" V. DIRETTORE

Giovanni Carasso

Giovanni Carasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenera in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BLASI DIOMEDE

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

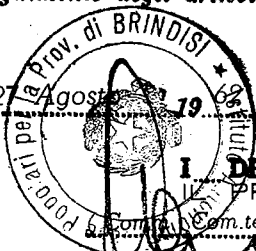
Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/4 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7750 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

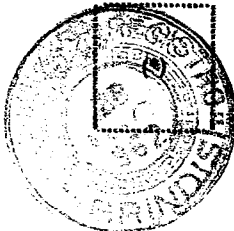
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1962 19 al N. 2719

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE RICEVENTE

Dr. Evidio Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per antica rinnovazione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso delegato Di alta legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prorogamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

Florent Bonnesse

nat. in

Ostuni

il

16/1/1896

atto n.

58

è decedut. in

Ostuni

addì

16

febbraio

del mese di

dicembre

dell'anno

1977

(ventiseventesette)

atto n.

820

Si rilascia per uso

consentito dalla

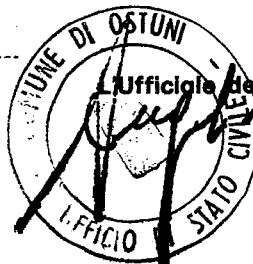
legge

Ostuni, li

21/7/1981

Il Compilatore

[Signature]



Ufficiale dello Stato Civile

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Prot.n. 4098
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 25 GIU. 1958

AL SIG. Blas Diomedea

VIA 11° lotto Case Popolari - Cent. Melogno

Ostia

OGGETTO: Invio contratto di locazione. =

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. =



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

375625

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

1010 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. BLASI Dionide
Lotto 11: Scala D Int. 4
Via Pinnelli

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 8.656,-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7274

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Blasi Raimondo

Lotto 11° Scala 2 Int. 4

Via Stazione

Blasi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.633 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .	<u>7.750</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>233</u>
	<u>8.633</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. _____

Ufficio Amm.vo

Brindisi, lì 21 APR. 1958

AL SIG.

VIA

Blasi Francesco
Casimiro

10 11 27
2 Sepe Ortuni

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Casimiro lotto 112 scala D interno 4

Detto alloggio è composto di vani utili 3 - oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5 - .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi per l'ammontare di £. 30.540- come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	10 MAG. 1958	al	10 GIU. 1958
£. <u>1.332 -</u>	vano x vani <u>5.00</u>		£. <u>6.660</u> . =
b) - canone consumo acqua normale.....	"		<u>450</u> . =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	"		<u>75</u> . =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) .	"		<u>22.155</u> . =
e) - deposito spese contrattuali	"		<u>1.000</u> . =
f) - I. G. E. 3% su a)	"		<u>200</u> . =
T o t a l e			£. <u>30.540 -</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il 26/4 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO)

98-9-1957



46

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto Diomede BLASI, bidello capo di ruolo presso la Scuola Media Statale di Ostuni (Brindisi) abita sin dal 1935 nell'edificio della stessa Scuola, come custode.

Poiché l'abitazione è insufficiente per la sua famiglia composta di sei persone e poiché è poco igienica, il sottoscritto rivolge domanda a codesto Istituto per avere un'abitazione di tre vani e gli accessori.

Pertanto in data 25 c.m. ha inviato un assegno bancario di L.500, n.0023800 a codesto Istituto.

Allega i seguenti documenti:

Elenco, in duplice copia, della documentazione che si allega.

Fiducioso di benevole accettazione.

Ostuni, 26 settembre 1957

Diomede Blasi

Recapito: via Ludovico Pepe, 27

OSTUNI (Brindisi)



Visto:
IL PRESIDE
(Tommaso Nobile)

8.240



7

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI

CERTIFICA

che, ~~esistono~~ la matricole dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in essi non risulta la Ditta:
Blasi Donato fr. Giovanni e Leopoldo Thoma fr. Giuseppe e
Di Biase Maia

si rilascia per uso case popolari

OSTUNI

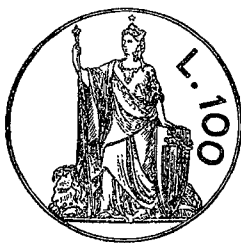
26 SET. 1957

IL DIRETTORE DI 2^a CL.

6085 Mod. 24
N. 240
Esatte L. 240 per
Diritti d'Uffici.
Il Direttore di 2^a CL.

Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso case popolari



Si certifica sulla base dei documenti esistenti agli atti presso questa sezione che il sig. r. Blasi Diomede nato il 16 Gennaio 1896 e' invalido di guerra perche' assegnato alla settima categoria di pensione privilegiata di guerra a vita rilasciata dal Ministero del Tesoro per le Pensioni di guerra con certificato d'iscrizione N. 696640. =

Si rilascia il presente su richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalla legge.

Ostuni , li 17 Settembre 1957

IL PRESIDENTE
(FELICE SAPONARO)



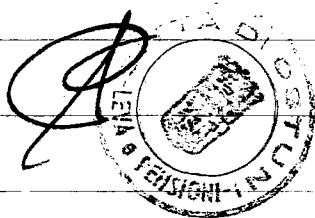
CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

*Che Plosi' Giomede, nato in Ostuni
il 16 gennaio 1896 (atto n. 38), ha la
residenza in questo Comune sin dalla
nascita -*

*In fede del vero si lascia il presente -
Ostuni, 17-9-1957.*



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Giuseppe Plosi



ESPECIFICI
8307 Prot.
L. 1.3.60
Legittimazione L.
Totale : L.
18 SET 1957
IL SEGRETARIO

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) *Generale*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di ^(b) *Brindisi*

Al nome di ^(c) *Blosi Simone*

(di o fu) ^(d) e (di o fu) ^(e)

nato il *16-1-1896* in *Ostuni*

Provincia (o Stato ^(f)) di *Brindisi*

sulla richiesta di ^(g) *esso Blosi*

per ^(h) *uso cose popolari*

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾

NULLA

18 SET. 1957

IL SEGRETARIO



Donnanni

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.
(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome o nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Elenco dei documenti per avere un'abitazione da
codesto Istituto:

- 1) domanda in carta legale del sottoscritto BLASI
Diomede, bidello capo della Scuola Media Statale di
Ostuni (Brindisi);
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) " della Sezione di mutilati e invalidi
di guerra;
- 4) certificato di residenza;
- 5) " dell'Ufficio delle Imposte dirette di Ostuni;
- 6) stato di famiglia;
- 7) assegno di L.500 del Banco di Napoli, n. 002880,
del 25 c.m., intestato a codesto Istituto - (non tra-
sferibile).

Ostuni, 26 settembre 1957

Blasi Diomede

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Elenco dei documenti per avere un'abitazione da
codesto Istituto:

- 1) domanda in carta legale del sottoscritto BLASI
Diomede, bidello capo della Scuola Media Statale di
Ostuni (Brindisi);
- 2) certificato del casellario giudiziale;
- 3) " della Sezione di mutilati e invalidi
di guerra;
- 4) certificato di residenza;
- 5) " dell'Ufficio delle Imposte dirette di Ostuni;
- 6) stato di famiglia;
- 7) assegno di L. 500 del Banco di Napoli, n. 002280,
del 25 c.m., intestato a codesto Istituto (non tra-
sferibile).

Ostuni, 26 settembre 1957

Blasi Diomede

Istituto Autonomo

L. H. Huppert
Au

Case Popolari

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 248
DATA 11 GEN. 1982

Via Casimiro, 27

BRINDISI
UFF. LEGALI E
del 20 GEN. 1982

BRINDISI

474

Ogg: Richiesta di stipulazione *pr. int.*

La sottoscritta Ligorio Rosa vedova Blasi, residente alla via Villafranca, 20 assegnatario di alloggio popolare sito al 2° piano dell'indirizzoddi cui sopra avendo effettuato il pagamento di tutte le rate relative al prezzo di cessione, l'ultima delle quali nel Luglio 1981 pare a£ £394.272.

Chiede di stipulare l'atto di quietanza liberatoria,

Rimane in attesa di cortese riscontro e distintamente

saluta.

Ligorio Rosa.

Ligorio Rosa

Off. Luni 11-1-82

*Per £35.822-
per solvere il
prezzo rest. in
cassa con me
1 solido
A U*

*Allo stesso documento: atto notorio, certificato di morte -
fotocopia dell'ultimo verbale a solido -*

*11-1-82
se/2
OSTUARI*

OSTUARI

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentootto 81, il giorno 22 del mese di luglio
avanti a me Il C. Servizi Demografici (Angelo Melpignano) qualifica del funzionario
é comparso il Sig. Rosa nato a Agli Mico
il 27.2.1900 e residente a OSTUNO il quale dopo essere
stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della
legge medesima:

ha dichiarato

che in data 16.12.1977 è deceduto in OSTUNO
il marito BLASI DIONEDÉ, senza lasciare
disposizioni di ultima volontà, che egli refittimi
sono:
1) Ligorio Rosa, moglie dichiarante
2) Nannaricchia Teresa figlia per Rosa e Ligorio Rosa
3) Blas Francesco, nato a OSTUNO il 15.2.1929 figlio
4) Blas Angela, n. a OSTUNO il 7.7.1934 figlia
che non vi sono altri eredi oltre
quelli sopra enumerati.

Firma del Dichiarante

Ligorio Rosa

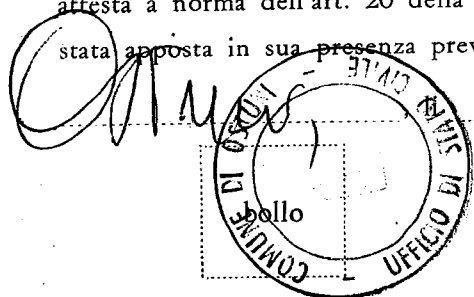
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Il Capo Sezione

Il sottoscritto Servizi Demografici

(Angelo Melpignano) cognome, nome e qualifica del funzionario

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è
stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante,



22.7.1981

Il C. Servizi Demografici
(Angelo Melpignano)

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento di L.

334.272

Lire *trecentotrentaquattromila duecento
settecento*sul C/C N. *216721*intestato a *Isidoro Antonio Costa popolare**Bari*eseguito da *Boni Biunno*residente in *Opulenti*

A C/C P. add. 411.2

OSTUNI SUCC. 2

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
430 17 LUG 81

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino
del bollettario

Bollo a data

tassa

data

progress.

2429

- 5 APR. 1982

UFFICIO DI UFFICIO

ALLA SIG. RA LIGORIO ROSA VED. BLASI
Per via stata di BLASI DIOMEDE
1° lotto Se/D int. 4
Largo Risorgimento
O. S. T. U. N. I.

Oggetto: Concessione dell'usufrutto.

Con riferimento alla mia lettera dell'11/1/1982, tendente ad ottenere la concessione dell'usufrutto della proprietà dell'alloggio relativo all'immobile, di cui sopra, questa Istituto non può procedere a questo tipo di concessione, in quanto non avrà saldato il residuo debito dell'immobile per il 30/1/82.

Per quanto riguarda la S.V. avrà effettuato quanto richiesto, ed esibito agli uffici competenti dell'Istituto la relativa ricevuta, sarà inviata la pratica al Notaio per il trasferimento definitivo della proprietà.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/nr



4501

4 MAG 1982

UFF/ AL EL. E. STENSA

AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO

Piazza Cairoli, 33

B. I. N. D. I. S. I.

BRUNO BLASI DIOMIDE

II° Lotte Sc/D-Int.4

Largo Rinascimento

B. I. N. D. I.

• P. S. •

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza d'occupazione per l'alloggio popolare sito in Ostuni - lotte II° - Sc/D - Int.4 - piano I° - Largo Rinascimento - intestato al BRUNO BLASI DIOMIDE - Deceduto.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonché al rilascio del relativo atto di quietanza, poichè è stato pagato per intero la somma di cauzione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cauzione, stipulato a mezzo della S.V., in data 22/7/1971 e registrato a Montisi il 29/7/1971 al n. 6943 - mod. II - Vol. - .

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Nichola NARCISI)

ALL. N. I

474. C.P.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N.

5629

16 MAG. 1979

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig.

BLASI GIOSEFFE
M. BA. S. G. D. L. L. RINASCIMENTO

OSTUNI - (BR)

OGGETTO: Diffida per morosità

Si comunica che la morosità della S.V. nei confronti di questo Istituto per rate di ammortamento maturate e non versate riferentisi al l'alloggio di cui ella è assegnataria a riscatto, sito in

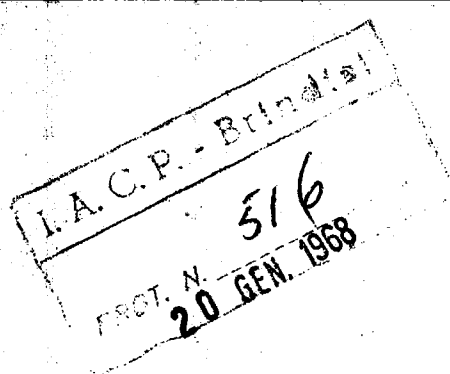
~~OSTUNI - (BR) - via ...~~ sua ... int. ...
ammonta a £. 213.570 =

La morosità specificata è riferita a tutto il 31.12.1978.

Si diffida, pertanto, la S.V. a saldare entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente la somma sopra indicata, avvertendola, nel contempo che nei confronti della S.V. può essere avviata, a termini di legge, la procedura di decadenza dal diritto di riscatto.-

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)

Handwritten notes and signature: 25-5 973 - 213.570 =



Ostuni 16 gennaio 1968

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Oggetto; assegnazione case popolari

In riferimento alla V/s dell'8/I/68 con prot. n 9405 io sottoscritto Blasi Diomedè chiedo a codesto Ente che per dare corso alla pratica ~~in corso di pratica~~ citata, desidero che la casa da me in locazione, in via Largo Risorgimento, 20 scala D/4, venga riscattata in 10 (dieci) anni.

Pregho codesto Ente affinché mi comunichi l'importo preciso mensile compreso l'interesse a scalare.

Lieto di una V/s prossima risposta vi saluto distintamente

Blasi Diomedè

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. 9757

BRINDISI

28 NOV. 1968

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. BLASI DIOMEDE

11. Lotta Jolo D/L

Largo RIGORIENTE, 19

OTUNI (BR)

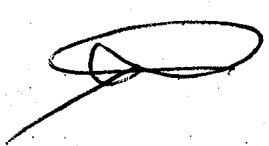
OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

9405

Brindisi, lì

8 GEN. 1968

AL SIG. BLASI DIONEDÉ

RACCOMANDATA 11.6.68 (P. 156 d/4. L. R. n. 20)

OSTUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 11 scala 5/4
Via L. R. n. 20 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.590.435 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

SENZA INTERESSI PROVINCIALE PER LE CASE POPOLARI

1911-1912

Blasi Dimeola Optum

16-7-1911

...

...

...

...

...

...

...

...

Blasi Dimeola

...

...

120/33